

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la 7° Commissione ritiene di dover accettare i rilievi fatti dal Commissario di Governo, alla legge regionale " Modifiche e integrazioni L.R.12.2.1979 n.6 in materia di edificabilità dei suoli", e pertanto riformula gli articoli 2 e 8 che erano stati a noi rinviati a nuovo esame.

Date alcune perplessità interpretative, da più parti ^{sollevate} ivi compresa una proposta di legge del M.S.I. - circa la leggibilità delle modifiche sull'art.10 della L.R. 12.2.1979, n.6, da noi votato come art.3 della ultima legge regionale sulle " modifiche e integrazioni", lo riproponiamo integralmente così come in precedenza votato ed accettato anche dal Commissario di Governo.

Per quanto riguarda la proroga che riteniamo di dover dare con l'art.19 in esame, della legge regionale n.35 del 1974, la necessità é evidente visti i guasti che sulle coste insistono e potrebbero dilagare in mancanza di una adeguata legge di tutela del territorio.

Antonio Vecchiarelli

Bari, lì 11 settembre 1979

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N.6/1979 IN MATERIA
DI EDIFICABILITA' DEI SUOLI"

DISEGNO DI LEGGE DELLA GIUNTA REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.6/1979 in materia di edifica-
bilità dei suoli"

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
DEL P.C.I. Antonio Ventura, Nicola D'Andrea, Gio-
vanni Papapietro, Antonio Somma, Rocco Galatone:

"Modifiche alla legge regionale n.6:L979: Adempimenti regionali per
l'attuazione della legge n.10 del 28/1/1977"

TESTO UNIFICATO

Riesaminato ed approvato nella seduta dell'11/9/1979(Rif.telegram-
ma Commissario Governo n.7316/21302 datato 3/9/1979)

Relatore: Antonio Ventura

LEGGE REGIONALE " Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.6 del 12.2.1979 in materia di edificabilità dei suoli".

RIESAME (Riferimento telegramma Commissario di Governo n.7316/21302 in data 3/9/1979)

Art.1 - Invariato

Art.2 - Osservazioni Commissario di Governo: " A) Norma cui art.2, comma primo, secondo cui zone agricole sunt considerate incluse in piani pluriennali attuazione non risulta conforme at disposto art.13 legge 10/1977 che demanda at comune individuazione singole aree et zone entro le quali in termini indicati devono realizzarsi prescrizioni strumenti urbanistici; B) circa penultimo comma art.2 rilascio concessione gratuita in zona agricola solo per opere che presentino caratteristiche prescritte per erogazione finanziamenti pubblici limita portata art.9 legge n.10 secondo cui tale gratuità est determinata da funzionalità opere in relazione conduzione fondo et esigenze imprenditore."

La Commissione ha approvato la seguente nuova formulazione:

(nuova formulazione)

Il titolo dell'art.9 della legge regionale n.6 del 12.2.79 é sostituito dal seguente:

" Interventi consentiti nelle zone agricole e al di fuori del P.P.A."

Il primo comma dell'art.9 della legge regionale n.6 del 12.2.79 é preceduto dai seguenti commi:

" Il P.P.A. può individuare nel territorio comunale zone agricole nelle quali é consentito il rilascio della concessione di cui all'art.3 della legge statale 28.1.77 n.10 nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente. Sono escluse le zone sulle quali insistono vincoli posti da leggi nazionali e regionali. La onerosità della concessione, determinata in base alle norme della presente legge per l'edilizia residenziale, non é suscettibile di abbattimento alcuno.

Il contributo di cui all'art.3

(formulazione originaria)

Il primo comma dell'art.9 della legge regionale n.6 del 12.2.1979 é preceduto dai seguenti:

" Le zone agricole sono considerate incluse nel P.P.A. ed in esse é consentita la concessione di cui all'art.3 della legge statale n.10 del 28.1.77 ad esclusione delle zone sottoposte, con leggi nazionali o regionali, a particolare tutela. E' prorogata di altri due anni la validità della legge regionale n.35 del 3.9.1974.

Il contributo di cui all'art.3 della legge statale n.10 del 28.1.77 non é dovuto per le opere, gli interventi, le modifiche e gli impianti previsti dall'art.9 della citata legge".

Il disposto dell'art.9, secondo comma, della legge regionale 12.2.1979 n.6 é così modificata:

" La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lettera a) dell'art.9 della legge 28.1.77 n.10, o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, é attestata a mezzo di cer-

(nuova formulazione)

della legge statale n.10 del 28.1.77 non é dovuto per le opere, gli interventi, le modifiche e gli impianti previsti dall'art.9 della citata legge".

Il disposto dell'art.9 secondo comma, della legge regionale 12.2.79 n.6 é così modificato:

" La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lettera a) dell'art.9 della legge statale 28/1/1977 n.10 o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, é attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge".

Il quarto comma del citato articolo 9 della legge regionale n.6 del 12.2.1979 é sostituito come segue:

" Gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo od alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito di certificazione dell'Ispettorato Provinciale della Agricoltura attestante la loro idoneità tecnica e produttiva".

L'art.9 della L.R.n.6 del 12.2.79 é integrato dal seguente ultimo comma:

" Al di fuori delle aree incluse nel P.P.A. é possibile anche l'edificazione autorizzata ai sensi dell'articolo 48 della L.S.n.457 del 5.8.78".

(formulazione originaria)

tificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge".

Il quarto comma del citato art.9 della L.R. n.6 del 12.2.1979 é sostituito come segue:

" Gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo ed alla produttività agricola e pertanto sottoposti al regime della concessione gratuita, quando presentino le caratteristiche prescritte per l'erogazione totale o parziale di finanziamenti pubblici; tali caratteristiche vengono attestate dall'ente o organo preposto all'erogazione stessa".

L'art.9 della L.R. n.6 del 12.2.79 é integrato dal seguente ultimo comma:

" Al di fuori delle aree incluse nel P.P.A. é possibile anche l'edificazione autorizzata ai sensi dell'art.48 della L.S.n.457 del 5.8.1978".

(nuova formulazione)

(formulazione originaria)

Art.3

L'art.10 della L.R. 12.2.1979, n.6 é abrogato.

Il Consiglio comunale delibera su un documento programmatico preliminare formulato sulla base dei contenuti di cui ai punti a),b),c) ed f), dell'art.5 ed all'art.7 della L.R. 12.2.79, n.6 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Per i comuni compresi nelle classi 1° e 2° della Tabella A) allegata alla L.R. 12.2.1979, n.6, il documento programmatico preliminare può essere deliberato entro il 31 dicembre 1979 ed i successivi termini stabiliti dal presente articolo possono essere radoppiati.

Il Documento programmatico preliminare é depositato per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione, presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito é dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.

Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche o generali per la formazione del P.P.A.; gli enti pubblici interessati all'uso del territorio sono tenuti a comunicare al Comune i loro programmi su base pluriennale.

Nel medesimo periodo il Comune promuove specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni, ed altresì trasmette il documento alla Giunta regionale, alla Provincia ed alla eventuale Comunità Montana.

Nei 30 giorni successivi alla data della comunicazione del Documento programmatico preliminare

L'art.10 della L.R. 12.2.1979, n.6 é abrogato.

Il Consiglio comunale delibera su un documento programmatico preliminare formulato sulla base dei contenuti di cui ai punti a),b),c) ed f) dell'art.5 ed all'art.7 della L.R. 12.2.1979, n.6 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Per i comuni compresi nelle classi 1° e 2° della Tabella A) allegata alla L.R. 12.2.1979, n.6, il documento programmatico preliminare può essere deliberato entro il 31 dicembre 1979 ed i successivi termini stabiliti dal presente articolo possono essere radoppiati.

(nuova formulazione)

i soggetti di cui al comma precedente esprimono i propri intenti in merito, che potranno essere presi in considerazione da parte del Comune in sede di formazione del P.P.A.

Trascorso inutilmente tale termine il Documento si intende accettato.

Il predetto termine non potrà essere interrotto o sospeso da alcuna causa.

Entro i 90 giorni successivi al termine di cui al precedente 7° comma il Comune formula il P.P.A. e lo approva.

La delibera di approvazione del P.P.A. é soggetta al controllo di cui all'art.130 della Costituzione.

Nei 30 giorni successivi alla approvazione, il P.P.A. viene comunicato, per quanto di competenza, alla Giunta Regionale ed altri Enti interessati, ed é altresì depositato presso la Segreteria comunale per l'intero periodo di validità, a disposizione di chiunque.

Art.4 - invariato

Art.5 - invariato

Art.6 - invariato

Art.7 - invariato

Art.8 - Osservazioni Commissario di Governo : " C) Considerato che incidenza oneri urbanizzazione eventuali abbattimenti sunt determinati in base elementi oggettivi collegati con costi costruzione opere urbanizzazione non risulta conforme ai principi contenuti in legge nr.10 disposizione cui quarto comma articolo 8 che consente abbattimento oneri urbanizzazione a favore soggetti appartenenti a determinate fasce reddito."

La commissione ha approvato la seguente nuova formulazione:

(nuova formulazione)

L'art.21 della L.R. 12.2.1979 n.6 é così sostituito:

" Il Comune, determinato il contributo ai sensi dell'art.20, ha facoltà di abbattere tale contributo in

(formulazione originaria)

L'art.21 della L.R. 12.2.1979,n.6 é così sostituito:

" Il Comune, determinato il contributo ai sensi dell'art.20, ha facoltà di abbattere tale contributo in misura non maggiore del 35%, limitatamente alle

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

(nuova formulazione)

misura non maggiore del 35%, limitatamente alle costruzioni residenziali, commerciali e direzionali.

Gli abbattimenti di cui al precedente comma dovranno essere gradualmente ridotti dal comune in funzione dell'ammontare dei costi reali sostenuti per le varie zone del territorio comunale, fino a raggiungere il contributo di cui all'art.20.

Il Comune, per i soggetti di cui all'art.8 della legge 28.1.72 n.10, nonché per gli interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18.4.1962 n.167 o sulle aree individuate ai sensi dell'art.51 della legge 21.10.1971 n.855 e per gli interventi anche al di fuori dei suddetti piani di zona da parte di richiedenti che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare, può stabilire un ulteriore abbattimento del 25%.

Gli abbattimenti di cui ai precedenti commi non si applicano alle costruzioni o parti di costruzioni che possono classificarsi di lusso ai sensi del D.M. 2/8/1969 del Ministero dei LL.PP. e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i piani di lottizzazione il contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione non può in ogni caso essere inferiore agli oneri di cui all'art.8 della legge 6.8.1967, n.765".

(formulazione originaria)

costruzioni residenziali, commerciali e direzionali.

Gli abbattimenti di cui al precedente comma dovranno essere gradualmente ridotti dal Comune in funzione dell'ammontare dei costi reali sostenuti per le varie zone del territorio comunale, fino a raggiungere il contributo di cui all'art.20.

Il Comune, per i soggetti di cui all'art.8 della legge 28.1.1977, n.10, nonché per gli interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18.4.1962, n.167 o sulle aree individuate ai sensi dell'art.51 della legge 21.10.1971, n.865, può stabilire un ulteriore abbattimento del 25%.

Ai richiedenti la concessione, che non siano proprietari di alloggi, il Comune può concedere, per la costruzione della propria abitazione, in aggiunta a tutti i precedenti abbattimenti, un abbattimento del 15% se appartenenti a fasce di reddito inferiori a lire 8 milioni, del 10% se appartenenti a fasce di reddito comprese fra 8 e 10 milioni.

Ai fini della determinazione del reddito si applicano le modalità di cui all'art.21 della legge 5.8.1978, n.457.

Gli abbattimenti di cui ai precedenti commi non si applicano alle costruzioni o parti di costruzioni che possono classificarsi di lusso ai sensi del D.M. 2.8.1969 del Ministero dei LL.PP. e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i piani di lottizzazione il contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione non può in ogni caso essere inferiore agli oneri di cui all'art.8 della legge 6.8.1967, n.765".

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

Art.9 - invariato

Art.10- invariato

Art.11 -invariato

Art.12 -invariato

Art.13 -invariato

Art.14 -invariato

Art.15 -invariato

Art.16 -invariato

Art.17 -invariato

Art.18 -invariato

Art.19

La validità della legge regionale 3.9.1974 n.35 " Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale" é prorogata di due anni.

Antonio Verducci